



COMUNE DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE
SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO

**PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER
LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Sommario

.....	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Soggetti beneficiari.....	3
Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche	4
Art. 5 - Gruppo di lavoro.....	5
Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione	5
Art. 7 - Accertamento delle attività svolte	6
Art. 8 - Liquidazione dei compensi	7
Art. 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti	7
Art. 10 - Rinvio	8
ART. 11 - Entrata in vigore e fase transitoria.....	8

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., di seguito denominato Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) nel personale dei vari Servizi che svolgono funzioni tecniche e amministrative che abbiano partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice di Contratti Pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati, delle lettere di invito e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

b) nel personale dei vari Servizi che svolgono funzioni tecniche e amministrative incaricati della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) nel responsabile unico del procedimento;

d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice di Contratti Pubblici, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino

alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 80,00% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:
 - a) per opere e lavori fino a € 750.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - b) per opere e lavori di importo compreso tra € 750.001,00 e € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
 - c) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.500.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
 - d) per opere, lavori di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;
 - e) per opere, lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara.
5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:
 - a) per servizi o forniture fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
 - c) per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
 - d) per servizi o forniture di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;
 - e) per servizi o forniture di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara.
6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 5 - Gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento. Di norma il gruppo è composto dai dipendenti tecnici ed amministrativi del Servizio di riferimento rispetto all'intervento, secondo la propria struttura organizzativa, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri servizi. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP).

3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP). In particolare, nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio;

Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

Incentivi per lavori e opere			
(1) Fasi del procedimento	(2) quota	(3) Attività specifica	(4) Quota attività specifica
Programmazione della spesa per investimenti	10%	Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici - Preventivazione e programmazione della spesa per investimenti di ulteriori interventi non inseriti nel Programma triennale	10%
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice dei Contratti)	10%	Attività di verifica dei progetti	10%
Fase di affidamento	20%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (avvisi, bandi, capitolati,	20%

		contratti, lettere di invito, ecc.)	
Fase di esecuzione	30%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%
		Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione	25%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	30%	Attività di Responsabile Unico del procedimento	30%
totali	100%		100%

Incentivi per servizi e forniture			
(1) Fasi del procedimento	(2) quota	(3) Attività specifica	(4) Quota attività specifica
Programmazione della spesa per investimenti	10%	Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi - Preventivazione e programmazione della spesa per investimenti di ulteriori interventi non inseriti nel Programma biennale degli acquisti e dei servizi	10%
Valutazione preventiva dei progetti	10%	Attività di valutazione preventiva dei progetti	10%
Fase di affidamento	25%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (avvisi, bandi, capitolati, contratti, lettere di invito, MEPA – Convenzioni CONSIP- Accordi quadro, ecc.)	25%
Fase di esecuzione	25%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici - monitoraggio	5%
		Direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	20%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	30%	Attività di Responsabile Unico del procedimento	30%
totali	100%		100%

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 45% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Art. 7 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli

componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 8 - Liquidazione dei compensi

1. Il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta comunale.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'ufficio preposto, in sede di erogazione dell'incentivo, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è

ridotto nella misura dell'0,5% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 1% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

3. La somma che residua costituisce economia.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

ART. 11 - Entrata in vigore e fase transitoria

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.